

N. 11566 di rep.

N. 6165 di racc.

Atto di fusione per incorporazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno),
il giorno 12 (dodici)
del mese di aprile,
in Milano, in via Agnello n. 18.

Avanti a me Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- **La Corte Luigi Felice**, nato a Roma il 9 dicembre 1969, domiciliato per l'incarico in Milano, Via Matteo Civitali n. 1, nella sua qualità di procuratore speciale e, come tale, in rappresentanza della società per azioni denominata:

"Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A."

avente sede in Milano, Via Matteo Civitali n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: n. 00748210150, iscritta al R.E.A. al n. MI-401832, capitale sociale Euro 26.140.644,50, interamente versato (di seguito, anche: la **"Società Incorporante"**) soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Rossini Luxembourg S. à r.l., munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura speciale del 30 marzo 2021 a rogito Notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti di Milano n. 6709 di rep., che, in originale, si allega sotto **"A"**, nonchè in esecuzione della delibera dell'assemblea in data 17 dicembre 2020 di cui al verbale a rogito notaio Andrea De Costa in data 23 dicembre 2020 n. 11009/5848 di rep., registrato all'Agenzia delle Entrate DP II Milano UT APSR in data 18 gennaio 2021 al n. 3400 serie 1T, delibera iscritta al Registro delle Imprese in data 28 dicembre 2020;

- **Baccarin Alessandro**, nato a Dolo (VE) il 25 giugno 1990, domiciliato per le rispettive cariche in Milano, via Del Vecchio Politecnico n. 9, il quale dichiara di intervenire al presente atto nelle rispettive vesti di:

-- amministratore delegato e, come tale, in legale rappresentanza della società per azioni con unico socio denominata:

"Rossini Investimenti S.p.A."

con sede legale in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 9, capitale sociale 82.550.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10428410962, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2530577 (di seguito anche: **"Rossini Investimenti"**), soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Rossini Luxembourg S. à r.l.,

munito degli occorrenti poteri per quanto *infra*, anche ai sensi dell'art. 1395 c.c., in forza della delibera dell'assemblea straordinaria di Rossini Investimenti in data 17 dicembre 2020 di cui al verbale del 23 dicembre 2020 n. 11010/5849 di mio rep., registrato all'Agenzia delle Entrate

di DP Milano II UT APSR il 18 gennaio 2021 al n. 3405 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 28 dicembre 2020;

-- amministratore delegato e, come tale, in legale rappresentanza della società per azioni con unico socio denominata:

"FIMEI S.p.A."

con sede legale in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 9, capitale sociale 10.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 01001630159, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 784291 (di seguito anche: "FimeI"), soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Rossini Luxembourg S. à r.l.,

munito degli occorrenti poteri per quanto *infra*, anche ai sensi dell'art. 1395 c.c., in forza della delibera dell'assemblea di FimeI in data 17 dicembre 2020 di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti di Milano, n. 6520/4571 di rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di DP Milano II UT APSR l'8 gennaio 2021 al n. 945 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 23 dicembre 2020,

(le tre deliberazioni sopra citate, di seguito anche, collettivamente, le "**Deliberazioni**"; Rossini Investimenti S.p.A. e FimeI S.p.A., di seguito anche, collettivamente, le "**Società Incorporande**" o le "**Società Incorporate**").

E quindi detti Componenti, della identità personale dei quali io notaio sono certo, nelle sopraindicate rispettive rappresentanze,

premesse che:

a) gli organi amministrativi delle società di cui sopra ebbero ad approvare un'operazione di fusione per incorporazione inversa delle società "**Rossini Investimenti S.p.A.**" e "**FimeI S.p.A.**" nella società "**Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.**" (di seguito, anche, la "**Fusione**"), predisponendo il relativo progetto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. (di seguito, anche, il "**Progetto**");

b) le situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater del codice civile sono costituite, quanto alla Società Incorporante, dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020, redatta ai sensi dell'art. 154-ter del TUF e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Recordati in data 30 luglio 2020, e, quanto alle Società Incorporande, dalle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2020, redatte ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile e approvate dai rispettivi consigli di amministrazione in data 11 settembre 2020;

c) il Progetto è stato depositato, unitamente agli altri documenti di cui all'art. 2501-septies c.c. (in quanto applicabile), presso le sedi legali delle società partecipanti alla Fusione sin dal 13 novembre 2020;

d) il Progetto è stato depositato in data 6 ottobre 2020 dalla Società Incorporante e quindi iscritto nel comune competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 7 ottobre 2020 per tutte le società partecipanti alla Fusione;

e) gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno redatto le relazioni illustrative redatte ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, nonché, con riferimento a Recordati, dell'articolo 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in conformità allo schema n. 1 del relativo allegato 3A;

f) PricewaterhouseCoopers S.p.A., in qualità di esperto comune nominato ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile dal Tribunale di Milano, ha redatto la relazione sulla congruità del rapporto di cambio;

g) trattandosi di un'operazione con parti correlate "di maggiore rilevanza", la Società Incorporante, in data 7 ottobre 2020, ha messo a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili, il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, ed in conformità allo schema di cui all'allegato 4, del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, da ultimo modificato con delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 per illustrare l'operazione di fusione inversa, unitamente al relativo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate costituito da Amministratori Indipendenti, avente a sua volta in allegato la *fairness opinion* dell'advisor finanziario incaricato dal Comitato, Prof. Pietro Mazzola, relativa alla congruità del Rapporto di Cambio, e all'*opinion* dell'advisor fiscale del Comitato;

h) la Fusione è stata notificata, ai sensi del D.L. n. 21/2012, convertito con la L. n. 56/2012, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", e successivi provvedimenti in materia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in data 30 ottobre 2020, ha comunicato la chiusura del relativo procedimento, non sussistendo elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per l'interesse nazionale;

i) Rossini Investimenti S.p.A. e Fimeì S.p.A. hanno approvato, rispettivamente in data 25 febbraio 2021 e in data 7 aprile 2021, i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2020 e i loro bilanci intermedi al 31 marzo 2021, redatti in accordo con il principio contabile OIC 30;

l) con le Deliberazioni le assemblee delle società partecipanti alla Fusione hanno deliberato di approvare il Progetto,

come sopra debitamente iscritto presso il comune competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, secondo le modalità tutte di cui al Progetto medesimo;

m) le Deliberazioni sono state iscritte nel comune competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 23 dicembre 2020 per Fimei e in data 28 dicembre 2020 per Recordati e Rossini;

n) contro le Deliberazioni, come i comparenti mi dichiarano e confermano, non risultano presentate opposizioni nel termine di cui all'art. 2503, primo comma, c.c. e, pertanto, si può addivenire alla attuazione della presente Fusione;

premesse altresì che

o) come i comparenti mi dichiarano e confermano si sono dunque correttamente verificate tutte le condizioni previste all'articolo 12 del Progetto, in quanto:

1. come sopra indicato alla premessa h), non sono pervenute comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti l'esercizio di veti e/o rilievi e/o l'apposizione di condizioni in merito alla Fusione ai sensi della Disciplina Golden Power;

2. come sopra indicato alla premessa f), si è dato corso al rilascio da parte dell'esperto comune nominato ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di Cambio;

3. non si sono verificati eventi o circostanze che producano un effetto negativo sulle attività, sui rapporti giuridici, sulle passività e/o sui risultati gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione, rilevanti e comunque tali da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio;

4. non sussisteranno, alla data di efficacia della Fusione, pegni o altri diritti reali di terzi sulle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Fimei e sulle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Rossini Investimenti, sui conti correnti di Fimei e di Rossini Investimenti, su eventuali crediti vantati da Rossini Investimenti nei confronti di Fimei, nonché garanzie personali prestate da Rossini Investimenti nell'ambito dell'operazione di acquisizione indiretta di Recordati da parte di Rossini Investimenti stessa tramite l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Fimei, precisandosi al proposito che si è provveduto in data 9 aprile 2021 a perfezionare gli atti necessari alla cancellazione delle seguenti garanzie: pegno sulle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Fimei e sulle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Rossini Investimenti, sui conti correnti di Rossini Investimenti, su eventuali crediti vantati da Rossini Investimenti nei confronti di Fimei, garanzia personale prestata da Rossini Investimenti nell'ambito della citata operazione di acquisizione indiretta di Recordati, con efficacia dalla data di efficacia

della presente Fusione;

premessò infine che

p) con riferimento al Rapporto di Cambio di cui all'art. 3 del Progetto, alla data odierna, Fimeì detiene 108.368.721 (centoottomilionitrecentosessantottomilasettecentoventuno) azioni ordinarie Recordati.

Tutto quanto sopra premessò,

i Componenti, in attuazione delle Deliberazioni del 17 (diciassette) dicembre 2020 (duemilaventi), nelle rispettive predette rappresentanze,

convengono e stipulano quanto segue:

Attuazione della Fusione

1.) (**Attuazione della Fusione**) - In attuazione del Progetto (qui nuovamente allegato, in copia e privo di allegati, sotto "B"), come sopra approvato, le società "Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.", "Rossini Investimenti S.p.A." e "Fimeì S.p.A." si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione inversa

nella

"Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A."

con sede legale in Milano, Via Matteo Civitali n.1

della

"Rossini Investimenti S.p.A."

e della

"Fimeì S.p.A."

entrambe con sede legale in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 9

2.) (**Annulamento delle azioni delle Società Incorporate**) -

La Fusione viene attuata secondo le modalità tutte indicate nel Progetto e, così, in particolare:

(i) con annullamento delle n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Fimeì, tutte detenute da Rossini Investimenti nonché

(ii) con annullamento delle n. 82.550.000 (ottantaduemilioni-cinquecentocinquantamila) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Rossini Investimenti, tutte detenute da Rossini S.à r.l. e contestuale assegnazione in concambio in favore della stessa Rossini S.à r.l. di complessive 108.368.721 (centoottomilionitrecentosessantottomilasettecentoventuno) azioni ordinarie di Recordati (già di titolarità di Fimeì, stante quanto sopra precisato alla premessa p)), senza che esse entrino, neppure per un istante, a far parte del patrimonio della Società Incorporante, secondo il rapporto di cambio di cui al punto 3 (tre) del Progetto;

(ii) con mantenimento da parte dei soci terzi (diversi da Rossini S. à r.l. a seguito della Fusione nonché dalla stessa Recordati) delle azioni ordinarie di Recordati dai medesimi detenute prima della Data di efficacia della Fusione.

3.) (**Effetti della Fusione verso i terzi, contabili e fiscali**) -

Gli effetti della presente fusione nei confronti dei

terzi ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, c.c., decorreranno dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. presso il competente ufficio del Registro delle Imprese.

Le operazioni delle Società Incorporate, ai fini contabili e fiscali, saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con decorrenza dal giorno 1 aprile 2021 e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali di cui all'articolo 172 comma 9 del D.P.R. n. 917/1986.

L'apposito interpello presentato in via prudenziale all'Agenzia delle Entrate in data 5 agosto 2020 ha avuto esito positivo e, pertanto, Recordati erediterà l'eccedenza ACE maturata in capo a Rossini Investimenti fino alla data di efficacia giuridica della fusione e portata a nuovo per incapienza del reddito imponibile ante fusione nonché la possibilità di fruire in via prospettica dell'ulteriore beneficio ACE, da calcolarsi per ogni esercizio sull'incremento di capitale rilevante trasferito dalle stesse Società Incorporande (stante le normative vigenti, la base di calcolo di tale beneficio non potrà eccedere il patrimonio netto contabile della Società Incorporante così come risultante dal relativo bilancio di esercizio, al netto della riserva per acquisto azioni proprie).

Posto che Fimeì e Recordati hanno optato, insieme alla controllata Italchimici S.p.A., per il regime del consolidato fiscale ai sensi degli articoli 117 e seguenti del D.P.R. n. 917/1986, con validità per il triennio 2019-2021 per Fimeì e Recordati e per il triennio 2018-2020 per Fimeì e Italchimici S.p.A., si precisa che, a seguito della Fusione della consolidante Fimeì nella Società Incorporante, la tassazione di gruppo si estingue tra le stesse mentre proseguirà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del Decreto ministeriale 1° marzo 2018, in capo a Recordati in qualità di consolidante nei confronti di Italchimici S.p.A..

4.) (Cessazione degli organi delle Società Incorporate) - Dal momento di efficacia della presente Fusione, (di cui sopra al precedente punto 3.)), pertanto, cesseranno con le Società Incorporate anche gli organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, sino a tal momento compiuto in nome e per conto delle predette Società Incorporate, anche se posto in essere successivamente alle Deliberazioni sopra citate.

SUCCESSIONE E PROSECUZIONE DEI RAPPORTI

5.) (Successione e prosecuzione dei rapporti da parte della Società Incorporante) - (A) In conseguenza della presente Fusione, la Società Incorporante assume di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., tutti i beni immobili, mobili, materiali ed immateriali, valori mobiliari e strumenti finanziari e quote di partecipazione in società ed enti, situazioni possessorie e di fatto,

diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, attività in genere, anche in pendenza e formazione, delle Società Incorporate in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito per gestione o in fideiussione, od ai quali sia legittimata, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate.

Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dalla Società Incorporante, che prosegue senza soluzione di continuità nella stessa posizione delle Società Incorporate, con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità e grado esistente), diritto, onere, servitù, vincolo.

(B) Sempre in conseguenza della presente Fusione, e corrispondentemente, la Società Incorporante assume *ipso iure*, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere delle Società Incorporate.

(C) La Società Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi, contratti, patti, anche parasociali, con riferimento alle quote di partecipazione in società ed enti, e negozi definitivi o preliminari (compresi, ovviamente, anzitutto i contratti, e rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.), anche in pendenza e in formazione, in corso presso le Società Incorporate.

(D) La Società Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alle Società Incorporate di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali.

(E) La Società Incorporante, ancora, subentra *ipso iure* (o subentrerà una volta esperite le necessarie formalità), anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche in tutte le concessioni, registrazioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui siano titolari le Società Incorporate o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa. Pertanto, la Società Incorporante subentra anche nelle posizioni verso gli enti regolatori, italiani e comunitari.

(F) Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla Società Incorporante. Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero.

6.) (Autorizzazioni) - Viene in ogni caso sin d'ora espressa-

mente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, intavolazioni, cambi di intestazione alla Società Incorporante presso ogni Ufficio del Territorio, Ufficio Tavolare, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi o identificativi per qualsiasi bene, anche immobile, diritto, anche reale, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile alle Società Incorporate.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

7.) (Statuto della Società Incorporante) - Si dà atto che, conformemente alle previsioni del Progetto, lo Statuto sociale della Società Incorporante non subirà alcuna modifica in dipendenza della presente Fusione.

SPESE

8.) (Spese e tasse) - Spese e tasse del presente sono a carico della Società Incorporante.

Del presente ho dato lettura ai Componenti, che lo approvano e con me sottoscrivono alle ore 17,30 omessa per loro espressa dispensa la lettura degli allegati.

Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sedici e della diciassettesima sin qui.

F.to Luigi Felice La Corte

F.to Alessandro Baccarin

F.to Andrea De Costa notaio

N. 6709 di rep.

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno)

il giorno 30 (Trenta)

del mese di marzo,

in Milano, in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlotta Dorina Stella Marchetti**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Recordati Andrea**, nato a Londra il 6 novembre 1971, domiciliato per la carica in Milano, Via Matteo Civitali n. 1, il quale, nella sua qualità di Amministratore Delegato e, come tale, in legale rappresentanza della società per azioni denominata:

"Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A."

avente sede in Milano, Via Matteo Civitali n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi:

00748210150, iscritta al R.E.A. al n. MI-401832, capitale sociale Euro

26.140.644,50, interamente versato (di seguito anche la "Società" o la "Società Incorporante") munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza ed esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 17 dicembre

2020 di cui al verbale in data 23 dicembre 2020 a rogito Notaio Andrea De Costa di Milano n. 11009/5848 di rep., registrato presso l'Agenzia delle

Entrate di Milano DP II UT APSR in data 18 gennaio 2021 al n. 3400 serie

1T.

Detto Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio

sono certa, con il presente atto dichiara di conferire, come conferisce, procura speciale ai signori:

- **LUIGI FELICE LA CORTE**, nato a Roma il 9 dicembre 1969, codice fiscale LCRLFL69T09H501Y,

- **FRITZ SQUINDO**, nato a Gressoney Saint Jean (AO) il 19 maggio 1956, codice fiscale SQNFTZ56E19E168P,

tutti cittadini italiani, domiciliati per l'incarico in Milano, Via Matteo Civitali n. 1 (i "**Procuratori**"),

affinchè gli stessi, in via disgiunta fra loro, in rappresentanza della Società, abbiano a stipulare l'atto di fusione inversa per incorporazione di **Rossini Investimenti S.p.A.** (c.f. 10428410962) e **Fimeì S.p.A.** (c.f. 01001630159)

nella mandante Società, conformemente alle previsioni del progetto di fusione contenente quanto previsto dalla legge ed approvato dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione in data 1 ottobre 2020, e iscritto presso il competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 7 ottobre 2020 (il "**Progetto**").

A tale scopo i nominati Procuratori potranno, sempre in via disgiunta fra loro, (i) intervenire all'atto pubblico di fusione per incorporazione da attuarsi secondo le modalità tutte di cui al Progetto; (ii) occorrendo, acconsentire a far effettuare volture, trascrizioni ed annotamenti su pubblici registri e (iii) provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della fusione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, avendo fin d'ora per ratificato quanto compiuto dai nominati Procuratori speciali.

Il tutto da esaurirsi per unico atto e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395

c.c..

Del


presente ho dato lettura al Comparsente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta

di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno per due pagine e della terza sin qui.

A. R. ROSSI
Carlo Tabina Felice Vichetti.





All. "b" al N° 11566/6165 di rep.



PROGETTO DI FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE

DI

ROSSINI INVESTIMENTI S.P.A.

E

FIMEI S.P.A.

IN

RECORDATI S.P.A.

Barconi
De Edde

REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI

DELL'ARTICOLO 2501-TER DEL CODICE CIVILE

1° ottobre 2020

INDICE

INDICE.....	2
GLOSSARIO	3
PREMESSA	5
1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.....	8
2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.....	10
3. RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO	10
4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE	12
5. DATA A PARTIRE DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPERANNO AGLI UTILI.....	13
6. DATA DI EFFICACIA CIVILISTICA, CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE	13
7. ASPETTI CONTABILI DELLA FUSIONE	13
8. RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE.....	14
9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AGLI AMMINISTRATORI	15
10. RECESSO.....	15
11. NOTIFICA DELLA FUSIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AI SENSI DELLA NORMATIVA “GOLDEN POWER”	15
12. CONDIZIONI DELLA FUSIONE	16
Allegato:	17
A. statuto sociale vigente di Recordati.	17



GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco dei termini utilizzati nel presente progetto di fusione con le relative definizioni. Gli ulteriori termini utilizzati nel presente progetto di fusione hanno il significato loro attribuito e indicato nel testo.

- “Comitato”**:..... Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di Recordati S.p.A. facente funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- “Fimeì”**: Fimeì S.p.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 9, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 10.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 01001630159, partita I.V.A. 10042010156, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 784291, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Rossini Luxembourg S. à r.l..
- “Fusione” o “Operazione”**:..... La prospettata operazione di fusione inversa per incorporazione di Rossini Investimenti S.p.A. e Fimeì S.p.A. in Recordati S.p.A..
- “Gruppo”**: Il gruppo di società al quale attualmente appartiene Recordati S.p.A. e facente capo a CVC Capital Partners VII Limited.
- “Procedura”**:..... La procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A. nella riunione del 24 novembre 2010 e aggiornata in data 11 febbraio 2014 e successivamente in data 9 febbraio 2017.
- “Recordati” o “Società Incorporante”**
o “Emittente”: Recordati S.p.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, via Matteo Civitali n. 1, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.140.644,50, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 00748210150, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 401832, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Rossini Luxembourg S. à r.l..
- “Regolamento Emittenti”**: Il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche e integrazioni.

- “Regolamento OPC”**: Il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e da ultimo modificato con delibera n. 19974 del 27 aprile 2017.
- “Rossini Investimenti”**: Rossini Investimenti S.p.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 9, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 82.550.000,00; codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 10428410962, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2530577, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Rossini Luxembourg S. à r.l..
- “Rossini Luxembourg”**: Rossini Luxembourg S. à r.l., società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 20 avenue Monterey, L-2163, iscritta presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo al numero B 224498.
- “Rossini Sarl”**: Rossini S. à r.l., società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 20 avenue Monterey, L-2163, iscritta presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo al numero B 226214.
- “Società Incorporande”**: Rossini Investimenti e Fimeì.
- “Società Partecipanti alla Fusione”**:... Recordati, Rossini Investimenti e Fimeì.
- “TUF”**: Il D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato.

PREMESSA

- A. Con comunicazione del 15 giugno 2020, Rossini Luxembourg, nella sua qualità di società esercente attività di direzione e coordinamento sulle Società Partecipanti alla Fusione, ha manifestato la propria intenzione di procedere alla Fusione e ha invitato Recordati, Rossini Investimenti e Fimei a porre in essere gli adempimenti necessari affinché l'Operazione sia perfezionata nei primi mesi del 2021 (fermo restando che, al fine di consentire le distribuzioni illustrate nel successivo articolo 3, il perfezionamento dell'Operazione dovrà realizzarsi successivamente alla data di approvazione dei bilanci delle Società Incorporande relativi all'esercizio al 31 dicembre 2020).
- B. La Fusione in commento si colloca nel più ampio processo di acquisizione indiretta da parte di Rossini Investimenti, per il tramite di Fimei, della maggioranza del capitale sociale di Recordati (rispetto alla quale la Fusione è strettamente e intrinsecamente connessa), che si è perfezionata mediante apporto da parte di Rossini Sarl a favore di Rossini Investimenti di capitale proprio per un ammontare complessivamente pari a circa Euro 3 miliardi.
- C. La Fusione consegue l'obiettivo di: (i) realizzare un accorciamento della catena di controllo rispetto alle società operative e semplificare la struttura societaria del Gruppo, in linea con le prassi nazionale e internazionale, cui consegue anche un beneficio fiscale in capo alla società operativa derivante dalla possibilità di utilizzare il beneficio ACE maturato in capo a Rossini Investimenti e riconducibile agli apporti effettuati da Rossini Sarl nel contesto dell'operazione di acquisizione prima menzionata. In particolare, a fronte della capitalizzazione di cui alla premessa B, l'Agenzia delle Entrate, in risposta a una specifica istanza di interpello, ne ha riconosciuto la rilevanza quale incremento di capitale ai fini ACE e, per l'effetto, Rossini Investimenti ha maturato nel corso degli esercizi 2018 e 2019, e maturerà anche nel corso degli esercizi 2020 e 2021 fino alla Data di Efficacia Contabile (come *infra* definita), un beneficio cumulato ACE che genererà in capo alla Società Incorporante minori imposte per circa Euro 12,9 milioni (la possibilità per la Società Incorporante di utilizzare tale beneficio fiscale è stata, in via prudenziale, oggetto di specifico interpello, depositato in data 5 agosto 2020, per il quale è ragionevole attendersi un esito positivo). La Fusione consentirebbe inoltre a Recordati di fruire in via prospettica, senza alcun limite temporale, dell'ulteriore beneficio ACE, da calcolarsi per ogni esercizio sull'incremento di capitale rilevante trasferito dalle Società Incorporande; stante le normative vigenti, tale beneficio sarà tuttavia fruibile nel limite dell'ammontare del patrimonio netto contabile della Società Incorporante, generando quindi ulteriori minori imposte per circa Euro 1,3 milioni su base annua (ad eccezione del primo anno di efficacia della Fusione - dalla Data di Efficacia fino al 31 dicembre 2021 - in cui le minori imposte derivanti dal beneficio ACE saranno di circa Euro 1 milione); (ii) razionalizzare la struttura societaria e semplificare la catena di controllo esistente con conseguente miglioramento della snellezza gestionale, in linea con le prassi nazionale e internazionale; (iii) ridurre i costi amministrativi connessi al mantenimento delle Società Incorporande, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio dell'intero Gruppo; (iv) ottenere sinergie amministrative e sinergie legate ai costi fissi di struttura, nonché una maggiore efficienza sotto il profilo finanziario derivante da un accorciamento della catena di controllo che permetterà una più rapida risalita dei flussi di dividendi, cui consegue anche un minore costo fiscale derivante dall'eliminazione di livelli di imposizione addizionali.



Bo Ede

- D. In data odierna i consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno approvato il presente progetto di fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile (il "**Progetto di Fusione**").
- E. Alla data del presente Progetto di Fusione, Fimeì detiene n. 108.368.721 azioni ordinarie di Recordati, rappresentanti il 51,820% del capitale sociale della stessa, mentre Rossini Investimenti detiene n. 10.000.000 azioni ordinarie di Fimeì, rappresentati il 100% del capitale sociale della stessa. La Fusione si configura dunque come una fusione c.d. inversa, vale a dire una forma di fusione per incorporazione nella quale la società partecipata incorpora le società direttamente e indirettamente partecipanti. La scelta di procedere a tale forma di fusione consentirà alla Società Incorporante di garantire la prosecuzione dei rapporti contrattuali attualmente in capo alla stessa, nonché di mantenere lo *status* di società quotata che avrebbe altrimenti perso in ipotesi di fusione di Recordati in Rossini Investimenti o Fimeì.
- F. Alla data del presente Progetto di Fusione, il capitale sociale di Rossini Investimenti è interamente detenuto da Rossini Sarl.
- G. Le situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater* del codice civile sono costituite, quanto alla Società Incorporante, dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020, redatta ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF e approvata dal consiglio di amministrazione di Recordati in data 30 luglio 2020, e, quanto alle Società Incorporande, dalle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2020, redatte ai sensi dell'articolo 2501-*quater* del codice civile e approvate dai rispettivi consigli di amministrazione in data 11 settembre 2020. Dette situazioni patrimoniali saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento.
- H. In considerazione del rapporto di controllo di diritto esistente tra Rossini Investimenti e Fimeì e tra quest'ultima e Recordati, nonché della significatività della Fusione, la stessa costituisce un'operazione tra parti correlate di "maggiore rilevanza" ai sensi e per gli effetti del Regolamento OPC e della Procedura. Il Comitato, facente funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate, è stato pertanto coinvolto nella fase istruttoria della Fusione, nonché nell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea straordinaria degli azionisti di Recordati. In data 28 settembre 2020 il Comitato ha espresso il proprio motivato parere favorevole in merito alla sussistenza dell'interesse di Recordati al compimento dell'Operazione, nonché circa la convenienza e la correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della medesima Operazione, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura.
- I. La Fusione è da considerarsi significativa ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento Emittenti. Recordati ha tuttavia optato di avvalersi, con effetto a partire dal 20 dicembre 2012, della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni, ai sensi dell'articolo 70, comma 8, e dell'articolo 71, comma 1-*bis*, del Regolamento Emittenti. Non sarà pertanto necessario predisporre il documento informativo ai sensi dell'Allegato 3B del Regolamento Emittenti.



- J. È previsto che, alla Data di Efficacia, non vi saranno pegni o altri diritti reali di terzi gravanti sulle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Fimeì e sulle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Rossini Investimenti, sui conti correnti di Fimeì e di Rossini Investimenti, su eventuali crediti vantati da Rossini Investimenti nei confronti di Fimeì, né garanzie personali prestate da Rossini Investimenti nell'ambito dell'operazione di acquisizione indiretta di Recordati da parte di Rossini Investimenti stessa tramite l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Fimeì.
- K. Su Rossini Investimenti non grava alcun debito o passività derivante dall'acquisizione di Fimeì perfezionata in data 6 dicembre 2018 e/o dall'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa sempre in data 6 dicembre 2018 da Rossini Investimenti su n. 97.735.180 azioni ordinarie rappresentanti il 46,735% del capitale sociale di Recordati.
- L. In data 1° settembre 2020 gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione hanno depositato presso il Tribunale di Milano istanza per la nomina dell'esperto ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile, avvalendosi della facoltà *ex* articolo 2501-*sexies*, comma 4, del codice civile di richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione la nomina di uno o più esperti comuni, con il compito di attestare, nella propria relazione, la congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definito).
- M. Gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione metteranno a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento, la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, nonché, con riguardo a Recordati, dell'articolo 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in conformità allo schema n. 1 del relativo allegato 3A.
- N. Per le ragioni esposte nell'articolo 11 del presente Progetto di Fusione, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione comunicheranno l'Operazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro dieci giorni dalla data odierna, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 21/2012, dell'articolo 15 del D.L. n. 23/2020 e dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 85/2014.
- O. L'Operazione sarà sottoposta per l'approvazione alle assemblee straordinarie degli azionisti delle Società Partecipanti alla Fusione nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento.
- P. Alla data del Progetto di Fusione nessuna delle Società Incorporande ha dipendenti e, pertanto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione alla Fusione della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall'articolo 47 della L. n. 428/1990.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1. Società Incorporante

Denominazione ed elementi identificativi

Recordati S.p.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, via Matteo Civitali n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 00748210150, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 401832, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rossini Luxembourg.

Capitale sociale


Alla data del presente Progetto di Fusione il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente è pari a Euro 26.140.644,50 ed è suddiviso in n. 209.125.156 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,125 cadauna, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

Azionisti

La seguente tabella indica - secondo le risultanze più aggiornate del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni diffuse ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF e della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I del Regolamento Emittenti - gli azionisti di Recordati alla data odierna.

Dichiarante	Azionista diretto	% del capitale sociale	Totale
CVC Capital Partners VII Limited	Fimef	51,820%	51,820%
FMR LLC	Fidelity Management & Research (Japan) Limited	0,097%	5,902%
	Fidelity Institutional Asset Management Trust Company	0,308%	
	FIAM LLC	0,238%	
	Fidelity Management & Research Company LLC	4,509%	
	FMR Investment Management (UK) Limited	0,750%	

MAWER INVESTMENT MANAGEMENT LTD	MAWER INVESTMENT MANAGEMENT LTD	5,005%	5,005%
Azionisti terzi (con partecipazioni inferiori al 3% del capitale sociale) alla data odierna	-	35,846%	35,846%
Azioni proprie alla data odierna	Recordati	1,427%	1,427%



1.2. Società Incorporande

Denominazione ed elementi identificativi

Fimeì S.p.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 9, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 01001630159, partita I.V.A. 10042010156, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 784291, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rossini Luxembourg.

Capitale sociale

Alla data del presente Progetto di Fusione il capitale sociale sottoscritto e versato di Fimeì è pari a Euro 10.000.000,00 ed è suddiviso in n. 10.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Attività

Fimeì, coerentemente con il proprio oggetto sociale, non svolge alcuna attività commerciale e/o industriale e si limita alla gestione della partecipazione dalla stessa direttamente detenuta in Recordati.

La partecipazione in Recordati (oltre a quelle minoritarie in Fluidigm Corporation, Digital Gene Technologies Inc. e Miacomet Inc., di valore trascurabile) costituisce l'unico cespite di cui Fimeì è titolare alla data odierna.

Dal bilancio di esercizio di Fimeì al 31 dicembre 2019 risulta inoltre un significativo credito verso l'Erario pari a Euro 38.405.286,00 (si segnala che, in base alle risultanze della situazione patrimoniale di Fimeì al 30 giugno 2020, tale credito, alla data di riferimento, ammonterebbe a Euro 37.425.691,00), sostanzialmente compensato con un corrispondente debito verso Recordati derivante dal versamento di maggiori acconti e dalla liquidazione dei vantaggi fiscali attribuiti dalla stessa Recordati a Fimeì.

Azionisti

La seguente tabella indica gli azionisti di Fimeì alla data odierna.

Handwritten signature: Rossini

Azionista	% del capitale sociale
Rossini Investimenti	100%

Denominazione ed elementi identificativi

Rossini Investimenti S.p.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 9, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 10428410962, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2530577, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rossini Luxembourg.

Capitale sociale

Alla data del presente Progetto di Fusione il capitale sociale sottoscritto e versato di Rossini Investimenti è pari a Euro 82.550.000,00 ed è suddiviso in n. 82.550.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Attività

Rossini Investimenti, coerentemente con il proprio oggetto sociale, non svolge alcuna attività commerciale e/o industriale e si limita alla gestione della partecipazione dalla stessa indirettamente detenuta in Recordati, che costituisce l'unico bene di cui è titolare per il tramite di Fimci.

Azionisti

La seguente tabella indica gli azionisti di Rossini Investimenti alla data odierna.

Azionista	% del capitale sociale
Rossini Sarl	100%

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE


Non è previsto che lo statuto sociale dell'Emittente subisca modifiche e, in particolare, che il capitale sociale della Società Incorporante sia aumentato per effetto della Fusione. Il testo dello statuto vigente della Società Incorporante è accluso al presente Progetto di Fusione *sub Allegato A*.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO

La Fusione sarà deliberata sulla base:

- (a) per la Società Incorporante, della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020, redatta ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, che è stata approvata dal consiglio di amministrazione di Recordati in data 30 luglio 2020, e

- (b) per le Società Incorporande, delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2020, redatte ai sensi dell'articolo 2501-*quater* del codice civile, che sono state approvate dai consigli di amministrazione di Rossini Investimenti e Fimei in data 11 settembre 2020.



Il Rapporto di Cambio è stato determinato sul presupposto che l'assemblea ordinaria di Fimei deliberi l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la distribuzione e il pagamento a favore di Rossini Investimenti e che l'assemblea ordinaria di Rossini Investimenti deliberi a sua volta l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la distribuzione e il pagamento a favore di Rossini Sarl, anteriormente alla data di efficacia della Fusione, di un importo di riserve pari all'eccedenza di liquidità risultante in capo a ciascuna delle Società Incorporande anteriormente al perfezionamento dell'Operazione, al netto di ogni onere, imposta e/o costo eventualmente dovuto o di qualsiasi debito gravante sulle Società Incorporande alla medesima data, rimanendo inteso che, ai fini della determinazione dell'eccedenza di liquidità oggetto di distribuzione da parte di Rossini Investimenti, non si terrà conto di eventuali poste di attivo patrimoniale iscritte a fronte del beneficio ACE maturato in capo alla stessa.

A seguito di tali distribuzioni il valore dei patrimoni netti delle Società Incorporande verrà sostanzialmente a coincidere con il valore delle azioni ordinarie di Recordati detenute direttamente da Fimei e indirettamente da Rossini Investimenti (fatte salve eventuali poste di attivo patrimoniale iscritte da Rossini Investimenti a fronte del succitato beneficio ACE).

In considerazione del valore e della composizione dei patrimoni netti delle Società Partecipanti alla Fusione, anche alla luce delle distribuzioni sopra illustrate, i consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione sono giunti alla determinazione del seguente rapporto di cambio (il "Rapporto di Cambio"):

- a fronte dell'annullamento (i) delle n. 10.000.000 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Fimei, tutte detenute da Rossini Investimenti, nonché (ii) delle n. 82.550.000 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Rossini Investimenti, tutte detenute da Rossini Sarl,
- saranno riassegnate alla stessa Rossini Sarl tutte le n. 108.368.721 azioni ordinarie di Recordati attualmente detenute da Fimei ovvero quel diverso numero di azioni che sarà detenuto da Fimei nel capitale sociale di Recordati alla Data di Efficacia della Fusione (in altri termini, a Rossini Sarl, alla data odierna, sarebbero riassegnate 1,313 azioni Recordati per ogni azione Rossini Investimenti),

con mantenimento da parte dei soci terzi (ossia diversi da Rossini Sarl a seguito della Fusione, nonché dallo stesso Emittente) delle azioni ordinarie di Recordati dai medesimi detenute prima della Data di Efficacia della Fusione.

Alla luce di quanto precede, la Fusione non comporterà alcuna variazione del capitale sociale della Società Incorporante, né il pagamento di conguagli in denaro. Si evidenzia inoltre che il profilo patrimoniale e reddituale dell'entità risultante dalla Fusione risulterà sostanzialmente in linea con quello attuale dell'Emittente e, in particolare, la Fusione non altererà la posizione finanziaria netta e quindi la capacità di investimento di Recordati, né la strategia o politica di allocazione del suo capitale.

Baron
De Sola

Si rinvia, per una più esauriente illustrazione delle ragioni che giustificano il Rapporto di Cambio, alle relazioni redatte dai consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile (nonché, con riguardo a Recordati, dell'articolo 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in conformità allo schema n. 1 del relativo allegato 3A), che saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento.

Tenuto conto del Rapporto di Cambio, per effetto della Fusione il capitale sociale di Recordati sarà suddiviso come segue, fatte salve eventuali comunicazioni circa variazioni di partecipazioni rilevanti e variazioni al numero di azioni proprie indipendenti dalla Fusione:

Dichiarante	Azionista diretto	% del capitale sociale	Totale
CVC Capital Partners VII Limited	Rossini Sarl	51,820%	51,820%
FMR LLC	Fidelity Management & Research (Japan) Limited	0,097%	5,902%
	Fidelity Institutional Asset Management Trust Company	0,308%	
	FIAM LLC	0,238%	
	Fidelity Management & Research Company LLC	4,509%	
	FMR Investment Management (UK) Limited	0,750%	
MAWER INVESTMENT MANAGEMENT LTD	MAWER INVESTMENT MANAGEMENT LTD	5,005%	5,005%
Azionisti terzi (con partecipazioni inferiori al 3% del capitale sociale) alla data odierna	-	35,846%	35,846%
Azioni proprie alla data odierna	Recordati	1,427%	1,427%

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Fimef e le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Rossini Investimenti saranno annullate e, stante il Rapporto di Cambio indicato nel precedente articolo 3 del presente Progetto di Fusione, Rossini Sarl riceverà tutte le n. 108.368.721 azioni ordinarie rappresentanti il 51,820% del capitale sociale di Recordati attualmente detenute da Fimef (ovvero quel diverso numero di azioni che sarà detenuto da Fimef nel capitale sociale di Recordati alla Data di Efficacia della Fusione).

Tale riassegnazione avverrà mediante aggiornamento delle relative scritture contabili. Le azioni riassegnate saranno messe a disposizione di Rossini Sarl secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni in regime di dematerializzazione da parte di Monte Titoli S.p.A., a partire dal primo giorno lavorativo utile successivo alla data di efficacia della Fusione. Tale data sarà resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet di Recordati.

5. DATA A PARTIRE DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPERANNO AGLI UTILI

Le azioni ordinarie della Società Incorporante che saranno riassegnate in concambio a Rossini Sarl avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie di Recordati in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della Società Incorporante in circolazione al momento dell'assegnazione.

6. DATA DI EFFICACIA CIVILISTICA, CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE


È previsto che l'Operazione si perfezioni nel corso del primo semestre dell'esercizio 2021 e in ogni caso successivamente alla data di approvazione dei bilanci delle Società Incorporande relativi all'esercizio al 31 dicembre 2020 e della loro situazione patrimoniale di chiusura al 31 marzo 2021.

Nei tempi tecnici strettamente necessari immediatamente dopo l'approvazione delle citate situazioni patrimoniali di chiusura, le Società Partecipanti alla Fusione stipuleranno l'atto di Fusione e lo depositeranno presso il competente Registro delle Imprese. Le operazioni delle Società Incorporande saranno quindi imputate al bilancio della Società Incorporante dal 1° aprile 2021 (la "Data di Efficacia Contabile").

La stessa Data di Efficacia Contabile sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, la Fusione produrrà i propri effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile (la "Data di Efficacia"). A partire da tale data la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Società Incorporande.

7. ASPETTI CONTABILI DELLA FUSIONE



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Le fusioni tra società controllanti e società controllate non rientrano nell'ambito di applicazione del principio contabile IFRS 3, per cui nella prassi è possibile rinvenire punti di vista e approcci differenti nella valutazione degli aspetti contabili.

Quando la controllata è la società incorporante e il bilancio consolidato redatto dalla società controllante non è pubblico o utile per gli investitori, può essere opportuno, a seguito della fusione, impiegare il bilancio della controllata-incorporante quale bilancio di riferimento per continuare a soddisfare le esigenze di coloro che si avvalgono di tale strumento ai fini delle proprie decisioni.

Sulla base di tali condizioni, il c.d. "approccio legale" rappresenta il metodo preferibile per riconoscere gli effetti contabili dell'Operazione. In particolare, in tale circostanza e sulla base della struttura dell'Operazione, si ritiene applicabile l'approccio legale utilizzando il "book value", in alternativa al metodo del "fair value", in quanto le entità controllanti incorporate non soddisfano la definizione di "business" presente nel principio contabile IFRS 3.

Sulla base di tale approccio:

- il bilancio a seguito della Fusione rispecchierà tale Operazione dalla prospettiva della società controllata;
- gli importi relativi all'acquisizione della controllata-incorporante da parte della controllante iscritti in precedenza nel bilancio consolidato non saranno iscritti dalla controllata;
- la controllata contabilizzerà l'Operazione come un apporto da parte della controllante a valori contabili, iscrivendo le poste attive acquisite identificabili e le passività assunte dalla controllante al loro valore storico contabile e la differenza come patrimonio netto;
- il valore contabile delle attività e delle passività detenute dalla controllata è lo stesso sia prima che dopo la Fusione e non vi è alcuna contabilizzazione di eventuali rettifiche di *fair value* o la rilevazione di avviamenti relative alle attività e alle passività della controllata che siano state iscritte da parte della controllante al momento dell'acquisizione della controllata nel proprio bilancio consolidato;
- nel bilancio separato, le informazioni comparative non devono essere rideterminate per includere i valori della controllante incorporata e la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di quest'ultima sono riflessi nel bilancio separato solo a partire dalla data in cui è avvenuta la Fusione.

In considerazione del fatto che il valore dei patrimoni netti delle Società Incorporande verrà sostanzialmente a coincidere con il valore delle azioni ordinarie di Recordati detenute direttamente da Fime e indirettamente da Rossini Investimenti (fatte salve eventuali poste di attivo patrimoniale iscritte da Rossini Investimenti a fronte del succitato beneficio ACE), il bilancio dell'entità risultante dalla Fusione sarà quindi sostanzialmente in linea con quello attuale dell'Emittente.

8. RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE

La prospettata Fusione è fiscalmente neutrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 172 del D.P.R. n. 917/1986.

Gli effetti fiscali della Fusione, come indicato nel precedente articolo 6, decorreranno, ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, a partire dalla Data di Efficacia Contabile.

Per effetto della Fusione e subordinatamente all'esito di un apposito interpello (presentato in via prudenziale in data 5 agosto 2020 e per il quale è ragionevole attendersi un esito positivo), Recordati erediterà l'eccedenza ACE maturata in capo a Rossini Investimenti nonché la possibilità di fruire in via prospettica dell'ulteriore beneficio ACE, da calcolarsi per ogni esercizio sull'incremento di capitale rilevante trasferito dalle Società Incorporande (stante le normative vigenti, tale beneficio dovrà essere computato sul minore importo di patrimonio netto contabile della Società Incorporante).

Posto che Fimeì e Recordati hanno optato, insieme alla controllata Italmchimici S.p.A., per il regime del consolidato fiscale ai sensi degli articoli 117 e seguenti del D.P.R. n. 917/1986, con validità per il triennio 2019-2021 per Fimeì e Recordati e per il triennio 2018-2020 per Fimeì e Italmchimici S.p.A., si precisa che, a seguito della Fusione della consolidante Fimeì nella Società Incorporante, la tassazione di gruppo proseguirà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del Decreto ministeriale 1° marzo 2018, in capo a Recordati in qualità di consolidante.

9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AGLI AMMINISTRATORI

In nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione esistono speciali categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni ai quali siano riservati, in dipendenza della Fusione, trattamenti particolari.

Nessun vantaggio particolare in connessione all'Operazione è previsto a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

10. RECESSO

Entrambe le Società Incorporande rivestono natura di *holding* e hanno come oggetto sociale esclusivo l'assunzione, la detenzione, la gestione e la dismissione, in forma imprenditoriale e organizzata, della partecipazione (in via diretta o indiretta) in Recordati e nelle società affiliate di Recordati.

La Fusione non comporterà quindi alcuna modifica della clausola dell'oggetto sociale che integri un cambiamento significativo dell'attività della Società Incorporante, né tantomeno determinerà l'esclusione dalla quotazione di Recordati.

Ne consegue che agli azionisti che non concorrano all'adozione della delibera di fusione non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera a) o dell'articolo 2437-*quinquies* del codice civile, né ad alcun altro titolo.

11. NOTIFICA DELLA FUSIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AI SENSI DELLA NORMATIVA "GOLDEN POWER"

MAB

CANTIERI DI LEONARDO ROSSI IN MILANO

B...

R...

La Fusione è soggetta all'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. n. 21/2012, convertito con la L. n. 56/2012, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni" e successivi provvedimenti in materia; la "Disciplina Golden Power" e sarà attuata mediante la stipula dell'atto di fusione solo qualora non siano esercitati i poteri speciali previsti dalla citata disciplina.

12. CONDIZIONI DELLA FUSIONE

Il perfezionamento della Fusione è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile, al verificarsi delle, ovvero (ove consentito) alla rinuncia alle, seguenti condizioni:

- (a) la mancata ricezione, entro la Data di Efficacia, di comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti l'esercizio di veti e/o rilievi e/o l'apposizione di condizioni in merito alla Fusione ai sensi della Disciplina Golden Power;
- (b) il rilascio da parte dell'esperto comune nominato ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di Cambio;
- (c) il mancato verificarsi, entro la Data di Efficacia, di uno o più eventi o circostanze che producano un effetto negativo sulle attività, sui rapporti giuridici, sulle passività e/o sui risultati gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione, rilevante e comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio;
- (d) l'assenza, alla Data di Efficacia, di pegni o altri diritti reali di terzi sulle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Fimeì e sulle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Rossini Investimenti, sui conti correnti di Fimeì e di Rossini Investimenti, su eventuali crediti vantati da Rossini Investimenti nei confronti di Fimeì, nonché di garanzie personali prestate da Rossini Investimenti nell'ambito dell'operazione di acquisizione indiretta di Recordati da parte di Rossini Investimenti stessa tramite l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Fimeì.

*** **

La documentazione indicata nell'articolo 2501-*septies* del codice civile sarà depositata nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento.

Sono fatti salvi aggiornamenti, variazioni e integrazioni anche numerici al presente Progetto di Fusione e allo statuto sociale dell'Emittente qui accluso *sub Allegato A*, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti autorità di vigilanza o dai competenti uffici del registro delle imprese.

*** **

Allegato:

A. statuto sociale vigente di Recordati.

Milano, 1 ottobre 2020

Recordati S.p.A.

Andrea Recordati
Andrea Recordati
Amministratore Delegato

Rossini Investimenti S.p.A.

Giampiero Mazza
Giampiero Mazza
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fimec S.p.A.

Giampiero Mazza
Giampiero Mazza
Presidente del Consiglio di Amministrazione



Babe

GG

1

.....

1

1

1

1

1

1

.....

.....

Copia su supporto informatico conforme al documento originale, su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 13 aprile 2021

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

